

N. 43/22 SENT.
N. 35/22 FALL.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

Dott. ssa Roberta BRERA	Presidente
Dott. Stefano DEMONTIS	Giudice rel.
Dott. ssa Elisabetta BIANCO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

...omissis...

DICHIARA

il fallimento della società **PEDRON CALZATURE DI ANTONIO GIANNI PEDRON E C. S.a.S.**, C.F. 01403610064, con sede a Valenza (AL) Zona D3 – Lotti 1 e 2 Cap 15048, nonché del socio illimitatamente responsabile **PEDRON Antonio Gianni**, nato a Valenza il 11.12.1964, C.F. PDRNNG64T11L570P;

NOMINA

Giudice Delegato il **dott. STEFANO DEMONTIS**;

NOMINA

Curatore il **dott. GABRIELE GIACOBONE**, con studio in 15121 Alessandria (AL), Piazza Gabriele D'Annunzio n. 2;

ORDINA

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, (depositandone il verbale nei successivi dieci giorni), e di procedere quindi all'inventario dei beni, secondo le disposizioni degli artt. 87, 87 bis ed 88 L. fall.;

STABILISCE

che il giorno **16.2.2023 ore 9:30**, nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.

ORDINA

al fallito il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei creditori.

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;



AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

DISPONE

La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 4.10.2022

IL PRESIDENTE: f.to Dott.ssa Roberta BRERA

IL GIUDICE RELATORE: Dott. Stefano DEMONTIS

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: f.to Dott. Antonello TRULLU

SENTENZA PUBBLICATA IL 6.10.2022

Alessandria, 06/10/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Antonello TRULLU)

